

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI AD INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE

- Visti gli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 285/92 “Codice della strada”;
- visti gli artt. da 47 a 59 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” – D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni;
- visto il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Castiglione del Lago;
- visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni” approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 26/04/2007;
- visto il “Regolamento per l’arredo, il decoro dell’ambiente urbano e l’uso del suolo pubblico” in vigore dal’11/08/07;
- visto il “Regolamento per la gestione e la tutela delle strade” della Provincia di Perugia, in particolare l’art. 35 secondo comma.

Viene proposto il seguente Regolamento.

*** * ***

TITOLO I Disposizioni generali.

ART. 1 OGGETTO

Le disposizioni del presente regolamento hanno la finalità di semplificare la conoscenza e la diffusione delle nozioni procedurali e sostanziali di base in materia di disciplina stradale delle insegne, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari, snellire i procedimenti di rinnovo, integrare - all’interno dei centri abitati - le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del Codice della Strada, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 2 MESSAGGI ILLECITI

Sono vietati per illiceità dell’oggetto e della causa tutti i messaggi che si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dettati dalla Carta Costituzionale, in particolare la definizione di “*Principato di (..)*” riferito a qualunque frazione o località del Comune, nel rispetto della forma repubblicana dello Stato (art.1 Cost. - art. 139 Cost.). Sono vietati, del pari, i messaggi pubblicitari che incitano a comportamenti contrastanti con le norme del Codice della Strada.

ART. 3 DEFINIZIONI E MEZZI PUBBLICITARI VIETATI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada sono fatte integralmente proprie nel presente Regolamento.
2. In particolare, per le peculiari finalità del presente atto, sono da considerare "*insegne d'esercizio*" i mezzi installati nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie immediatamente adiacenti ad essa.
3. Le "*targhe professionali*" e le "*tabelle*" in genere, poste all'ingresso delle attività professionali, non sono soggette al seguente regime autorizzativo, purché per dimensioni, forme, colori e contenuto, non si configurino come insegna pubblicitaria.
4. I "*cartelli*" previsti al comma 4 del citato art. 47 non possono essere apposti nel centro abitato, salvo nei tratti stradali e con le modalità individuate tramite apposito "Piano generale degli impianti pubblicitari".
5. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, dentro e fuori i centri abitati, è vietata l'affissione di "*manifesti*" di cui all'art. 51 comma 1 del regolamento d'esecuzione al Codice della Strada, salva la realizzazione di appositi supporti ed espressa autorizzazione Comunale, nel rispetto del predetto Piano generale degli impianti.

TITOLO II Disposizioni procedurali.

ART. 4 COMPETENZA COMUNALE E PROCEDIMENTO

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione finale, di validità triennale, è sempre del Comune all'interno dei centri abitati, nonché fuori dai centri abitati quando l'insegna o il mezzo pubblicitario dovrà essere collocato su strada comunale; ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti, anche di diversa tipologia; la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada dalla quale detti mezzi siano visibili.
2. In tutti gli altri casi, il Comune deve considerarsi incompetente a provvedere in materia.
3. La domanda, in bollo salvo le ipotesi di esenzione, va redatta dall'interessato - titolare della ditta o legale rappresentante della società o ente ovvero titolare della ditta fornitrice per conto dell'utilizzatore finale - e diretta all'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione, individuato all'interno dell'"AREA Sviluppo Economico, Società partecipate, cultura, sport e politiche sociali", nonché, per conoscenza, all'"AREA Contabile" ed al "SETTORE Vigilanza".
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa dei materiali, colori, forme e dimensioni, corredata da:
 - a) Planimetria e coordinate catastali dai quali possa desumersi il luogo dove verrà collocato il mezzo;
 - b) fotografie o "fotomontaggi" o similari, dai quali possa desumersi la posizione in relazione all'edificio, l'ambiente circostante ed il contesto paesaggistico architettonico del quale l'edificio fa parte;
 - c) bozzetto a colori contenente il messaggio pubblicitario da esporre, con l'indicazione di tutti gli eventuali "messaggi variabili";

- d) il titolo di proprietà o equivalente relativi allo stabile ed al suolo sottostante; a tal proposito, qualora il mezzo venga posto in opera su immobile altrui, anche concesso in locazione al richiedente, è necessario procurarsi l'atto di consenso del proprietario o similare (usufruttuario, enfiteuta o titolare di altri diritti reali sull'immobile e/o sul suolo sottostante il cartello).
5. Nella domanda dovrà, inoltre, essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, a firma dell'interessato, il quale, *“consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che il/i cartello/i pubblicitario è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”*.
 6. Per i successivi rinnovi triennali, sarà necessaria la riproposizione della medesima dichiarazione di cui al comma precedente; le domande di rinnovo, nelle ipotesi in cui per l'autorizzazione originaria necessiti il “nulla osta” tecnico della Provincia di Perugia, come da successivo comma 7 del presente articolo, verranno inviate per l'istruttoria anche alla Provincia di Perugia, cui competerà il corrispettivo determinato da detto Ente. Per le domande presentate successivamente alla scadenza triennale, ovvero successivamente ai tre mesi prima della scadenza, è in facoltà dell'Ente proprietario della strada qualificare la domanda come richiesta di nuova autorizzazione.
 7. All'interno dei centri abitati, quando il mezzo pubblicitario verrà posto in essere su strada Statale, Regionale o Provinciale, ovvero rientri nel campo di visibilità degli utenti che percorrano dette strade, l'interessato dovrà inviare all'Ufficio Comunale competente ai sensi del terzo comma ulteriori 4 copie della documentazione di cui al comma 4 per la richiesta comunale di “nulla osta” tecnico alla Provincia di Perugia. Dalla data del rilascio di tale atto di assenso dovrà intervenire - entro il termine perentorio di 12 mesi - l'Autorizzazione comunale, da comunicare tempestivamente alla Provincia di Perugia a pena di decadenza.
 8. Unitamente all'acquisizione del “nulla osta” provinciale, nelle zone sottoposte ai vincoli paesaggistico - ambientali di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, l'interessato dovrà ottenere l'Autorizzazione paesaggistico - ambientale rilasciata dalla Commissione prevista dall'art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale, presentando apposita richiesta ed ulteriore copia della documentazione elencata al comma 4.
 9. Durante il periodo necessario all'acquisizione degli atti di cui ai commi 7 e 8 i termini procedurali di 60 giorni previsti dall'art. 53 comma 5 del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice della Strada resteranno sospesi, riprendendo a decorrere da quando l'Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione riceva il parere viario previsto dal successivo comma 10;
 10. L'Autorizzazione verrà rilasciata previo positivo parere viario del “*SETTORE Vigilanza*”, che valuterà la sussistenza dei presupposti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché dal presente Regolamento.
 11. Prima del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato, ricorrendone i presupposti, dovrà depositare presso l'Ufficio competente al rilascio idonea attestazione, rilasciata da tecnico progettista abilitato, attestante l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 49 del Reg. esecuzione del C.d.S., (manufatti la cui realizzazione è regolamentata da specifiche norme) nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge.
 12. L'autorizzazione, che verrà rilasciata in bollo, salvi i casi di esenzione, deve ritenersi necessaria ed obbligatoria in ogni caso, non potendo supplire una d.i.a. a causa della preponderanza degli interessi di pubblica sicurezza nella materia

regolamentata, né potendo valere il meccanismo del silenzio – assenso (art. 20 comma 4 L.241/90), ammesso unicamente ai fini della variazione del messaggio pubblicitario, nel rispetto dell'art. 53 comma 8 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, da considerarsi in vigore anche all'interno dei centri abitati.

13. E' espressamente abrogata ogni disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento, ed in particolare l'art. 45 comma 6 del Regolamento Edilizio che individuava il "SETTORE Vigilanza" quale Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione.
14. Il Comune ha facoltà di determinare e rendere pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il corrispettivo per le istruttorie delle autorizzazioni; detta somma verrà applicata per le richieste che perverranno l'anno successivo.

ART.5 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., tutte le autorizzazioni hanno validità di tre anni, sempre che non venga richiesta autorizzazione per un periodo di tempo inferiore o quella temporanea normata dall'art. 6.
2. Quando ai sensi dell' art. 4 comma 6 per l'originaria autorizzazione è previsto il "nulla osta" tecnico della Provincia, il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato almeno tre mesi prima della data di scadenza, come previsto dall'art. 35 Reg. Prov. per la gestione e la tutela delle strade. Si ribadisce che, in caso di domande presentate successivamente alla scadenza triennale, ovvero successivamente ai tre mesi prima della scadenza, è in facoltà dell'Ente proprietario della strada qualificare la domanda come nuova autorizzazione o mero rinnovo, in relazione all'epoca della precedente autorizzazione.
3. L'interessato dovrà chiedere il rinnovo allegando l'autodichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente regolamento, copia della precedente autorizzazione e del precedente "nulla osta" tecnico della Provincia, qualora necessario ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del presente regolamento, nonché la targhetta prevista dal successivo art. 15.
4. Il Comune ha facoltà di determinare e rendere pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il corrispettivo per le istruttorie dei rinnovi, ovvero applicare il medesimo corrispettivo previsto per le autorizzazioni; detta somma verrà applicata per le richieste che perverranno l'anno successivo.

ART. 6 PUBBLICITA' TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI O PROMOZIONI

1. Per le richieste di autorizzazione alla pubblicità temporanea, effettuata in occasione di particolari eventi previsti dall'art. 53 del vigente Regolamento Edilizio, possono essere concesse deroghe all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, purché venga effettuata con mezzi facilmente rimovibili senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio in cui sono inserite e di durata non superiore a mesi 3.
2. In tal caso, nella domanda dovrà essere specificato il periodo di durata.
3. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 4 dell'art. 4, dovrà pervenire, in bollo, almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, salva la necessità di acquisire il "nulla osta" tecnico

provinciale, nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4, nel qual caso dovrà pervenire almeno nei tre mesi precedenti.

4. Al titolare dell'autorizzazione temporanea è fatto obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

ART.7 VIGILANZA E SANZIONI

1. Qualunque autodichiarazione non esclude il potere e l'obbligo di vigilanza da parte del personale della Polizia Municipale e della Provincia di Perugia.
2. Il verbale di contestazione delle violazioni riscontrate, nei centri abitati, verrà redatto dalla Polizia Municipale, e l'importo delle sanzioni sarà versato al Comune.
3. Successivamente, detto verbale, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4 comma 7, verrà inviato all'Ente proprietario della strada per i successivi adempimenti e per l'aggiornamento del Registro Provinciale.
4. Prima della concessione dell'autorizzazione non può essere iniziata la posa in opera dell'impianto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancanza di autorizzazione, da euro 370,00 ad euro 1.485,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma di euro 370,00 entro 60 giorni dalla contestazione della violazione (art. 23 comma 11 C.d.S.).
5. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica si applica l'art.153 del D.lvo 42/2004 e successive modificazioni.
6. Il mantenimento in opera di un impianto pubblicitario la cui autorizzazione, in considerazione della valenza triennale, sia scaduta, in assenza di domanda di rinnovo verrà sanzionato con la modalità di cui al comma 4.

TITOLO III

Ulteriori disposizioni sostanziali ad integrazione del Regolamento d'esecuzione del C.d.S.

ART. 8 DIMENSIONI MASSIME (art. 48 comma 2 Reg. C.d.S.).

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, tutti i mezzi pubblicitari installati nei centri abitati sono soggetti alle medesime limitazioni dimensionali previste per le strade extraurbane.

ART. 9 POSIZIONE di STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI.(art. 49 comma 5 Reg. C.d.S.).

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Dalla disposizione sono esclusi gli strumenti posizionati al di sopra di banchine, marciapiedi, piste ciclabili o percorsi pedonali, in quanto esterni alla carreggiata.

ART. 10
SORGENTI LUMINOSE E COLORI (artt. 49 e 50 Reg. C.d.S.).

Nei centri abitati sono ammessi mezzi pubblicitari a luce propria o indiretta, in ogni caso non intermittente, con sagoma regolare, con flusso totale emesso non superiore a 4.500 lumen per metro quadrato e che, comunque, non provochi l'abbagliamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 05/04/07 n°2, di attuazione della legge Regionale 28 febbraio 2005 n°20, recante "norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico".

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, in particolare il rosso, che può essere ammesso alla condizione di non ingenerare confusioni con la segnaletica di pericolo, divieto e di precedenza. Occorre quindi evitare che il colore rosso dei mezzi pubblicitari venga visualizzato dagli utenti della strada come "sfondo" dei segnali di pericolo, precedenza e divieto, limitandone la percettibilità.

Sono altresì vietati gli impianti rifrangenti che possono provocare abbagliamento.

ART. 11
DISTANZE MINIME (art. 51 Reg. C.d.S.).

Nei centri abitati, la distanza minima dei mezzi pubblicitari dalla carreggiata è di 2 metri.

Quando già esistano a distanza inferiore a 2 m dal margine esterno della carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 2 metri, è ammesso il posizionamento in allineamento con il manufatto o con i tronchi degli alberi.

A condizione che non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento, tutti i mezzi pubblicitari, all'interno dei centri abitati, devono rispettare le distanze minime contemplate dal comma 4 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; resta salva la possibilità di deroga alle distanze minime prevista dall'art. 23, comma 6 del C.d.S., per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché salve le deroghe generali contemplate dall'art. 12.

Il divieto di apposizione lungo le curve nonché l'obbligo di rispetto delle distanze minime vengono meno quando si tratti di insegne d'esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati o muri esistenti, di altezza non inferiore a 2 metri.

ART. 12
DEROGHE GENERALI ALLE DISTANZE

All'interno dell'abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F (comunali), il posizionamento di mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, purché:

- a) collocati perpendicolarmente (trasversalmente) al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché a distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero, se paralleli ma non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime:

- mt. 10 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- mt. 20 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 20 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 prima dei segnali di indicazione;
- mt. 10 dopo i segnali di indicazione;
- mt. 20 prima delle intersezioni;
- mt. 20 dopo le intersezioni;
- mt. 50 dal punto di tangenza delle curve;
- mt. 50 dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi stradali e ferroviari;
- mt. 50 dal vertice dei dossi e delle cunette;

Le suddette distanze minime non si applicano alle preinsegne, per le quali è comunque necessario il rispetto dell'art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., e sempre che non costituiscano pericolo per la circolazione.

Le distanze di cui alla lettera c) non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

ART. 13

MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE (art. 51 comma 11 Reg. C.d.S.).

Nei centri abitati, il periodo di variabilità del messaggio ammesso per i mezzi pubblicitari "a messaggio variabile" collocati trasversalmente al senso di marcia dei veicoli, non può essere inferiore ad un minuto.

ART. 14

PUBBLICITA' NEI PARCHEGGI ED AREE DI SERVIZIO (art. 52 Reg. C.d.S.).

Nei centri abitati, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di servizio, la superficie massima di mezzi pubblicitari applicabili è pari al 10% delle aree stesse, scomputando la superficie attinente ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

ART. 15

REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI E TARGHETTA (art. 53 comma 6 Reg. C.d.S.).

Il Comune è tenuto a mantenere un registro dove annotare le autorizzazioni rilasciate, in ordine di tempo, nei centri abitati e nelle strade comunali, indicante gli estremi della domanda e del provvedimento, nonché una sommaria descrizione del mezzo autorizzato.

Sul registro vanno annotati anche i rinnovi successivi alla scadenza triennale.

Sul mezzo pubblicitario, l'interessato dovrà apporre apposita targhetta, in posizione facilmente accessibile, nella quale dovranno essere incisi i seguenti dati:

a) Comune di Castiglione del Lago;

b) estremi del titolare dell'autorizzazione;

- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza dell'autorizzazione.

In caso di impossibilità od estrema difficoltà all'apposizione, la targhetta potrà essere sostituita da un'etichetta quadrata o rettangolare di materiale resistente nella quale i suddetti dati verranno scritti con inchiostro indelebile.

All'atto del rinnovo, il titolare, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 4, dovrà esibire la targhetta in scadenza o scaduta.

ART. 16

PUBBLICITA' FONICA (art. 59 comma 2 Reg. C.d.S.).

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

1. dal 15 settembre al 30 aprile: dalle 10,00 alle 12,00 – dalle 15,00 alle 17,00.
2. dal 01 maggio al 14 settembre: dalle 09,00 alle 12,00 – dalle 17,00 alle 20,00.

Nel periodo 1° giugno-30 settembre la pubblicità sonora è vietata in qualsiasi ora in tutte le piazze comprese entro le mura del centro Storico del capoluogo e nelle seguenti vie: Via XXV aprile, Via Belvedere, Via Brigata Garibaldi, Via Lungolago. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici, e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 17

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Per il centro storico del capoluogo si applica, nel rispetto del C.d.S. e delle altre norme di legge in materia, la speciale disciplina del "Regolamento per l'arredo, il decoro dell'ambiente urbano e l'uso del suolo pubblico", in vigore dall'11/08/07.

ART. 18

COLLOCAZIONE IN ZONE SPECIALI

Nelle seguenti zone viene applicata una speciale disciplina, determinata dall'AREA Tecnica:

- Zone soggette a Piano di Recupero Urbanistico;
- Parco del Lago Trasimeno e zone vincolate;

Nelle Zone artigianali/commerciali/industriali possono essere consentiti, previo parere del SETTORE Vigilanza, impianti e mezzi pubblicitari anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici, da valutarsi caso per caso, comunque nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

ART.19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina dettata dal Codice della Strada e Regolamento d'esecuzione ed attuazione, nonché ai Regolamenti Provinciali, Regionali ed alle altre norme di legge.

ART. 20
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione, e si applica alle richieste pervenute dopo tale data.

Per le richieste pervenute prima dell'entrata in vigore continua ad applicarsi il Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Per gli impianti e mezzi pubblicitari già esistenti ed autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento gli interessati dovranno provvedere all'adeguamento alle nuove norme entro il termine di scadenza triennale e presentare la domanda di rinnovo documentando l'avvenuto adattamento dell'impianto alla disciplina in vigore.